

Spett.le  
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il  
Sistema Idrico  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano (MI)  
c.a. **Dott.ssa C. Poletti**

Mail to:  
[mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)

Prot. AFIR-Ing.gas/EF-vg/07-15

Milano, 25 maggio 2015

**Oggetto: Osservazioni Edison S.p.a. al documento per la consultazione 187/2015/R/GAS "Attuazione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione, in materia di bilanciamento del gas naturale".**

Con la presente si provvede a trasmettere osservazioni alla consultazione di cui all'oggetto.

I nostri uffici rimarranno a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento in merito.

Distinti saluti.



Maria Elena Fumagalli  
*Direttore Affari Regolatori*



## OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Edison esprime il proprio apprezzamento in merito all'intervento dell'Autorità al fine di perseguire un'efficiente applicazione del Regolamento UE n. 312/2014 (di seguito Regolamento) nel contesto italiano.

Considerando le tempistiche ristrette rispetto alla scadenza di ottobre 2015, nonché le modalità implementative delle disposizioni del Regolamento ad oggi rese note, risulta ancora difficile per gli operatori avere una chiara identificazione di tutti gli aspetti che verranno impattati dal nuovo modello di mercato. Tali aspetti riguardano non solo il TSO ma anche ulteriori soggetti quali le imprese di stoccaggio, di rigassificazione e il GME. È fondamentale per gli operatori, infatti, **poter valutare le varie proposte implementative davanti ad un quadro completo**, al fine di definire un percorso chiaro ed ordinato verso il raggiungimento del nuovo modello di mercato, limitando (per quanto possibile) il presentarsi di eccessive discontinuità nella gestione del bilanciamento, sia per il TSO che, in particolar modo, per gli shippers.

Nel dettaglio, le principali perplessità che ad oggi nutriamo riguardano i seguenti aspetti:

1. MANCANZA DI INFORMAZIONI: a pochi mesi dall'avvio del nuovo mercato di bilanciamento, nonostante la pubblicazione della consultazione, permane l'esigenza di disporre di maggiori informazioni circa:
  - una maggior trasparenza sulle modalità di intervento del Responsabile del Bilanciamento (di seguito RdB) sul mercato (almeno con riferimento ai principi generali che guidano tale decisione, sia in termini di prezzo che di volume da approvvigionare/vendere di volta in volta per il sistema), che ci auspichiamo venga illustrata a breve dal TSO e nella consultazione di prossima uscita inerente i meccanismi di incentivo per il TSO medesimo;
  - l'introduzione di un sistema di incentivazione (premi-penalità) per il TSO, con riferimento sia alla tempestività e alla qualità dei dati (di sistema e dei singoli utenti) messi a disposizione degli operatori, sia all'efficienza delle azioni di bilanciamento da parte del TSO;
  - l'applicazione delle rinomine infra-giornaliere al punto di interconnessione di Passo Gries e alle infrastrutture interconnesse con la rete, come gli stoccaggi e i terminali di rigassificazione, in quanto anch'esse rappresentano delle risorse di flessibilità ai fini del bilanciamento. Occorre infatti tener presente che, ad oggi, la principale interconnessione rientrante nell'ambito dell'implementazione del *Balancing Network Code* (di seguito NCB) è l'*entry*



*point* di Tarvisio e che la liquidità del sistema attuale è garantita dallo stoccaggio, *in primis*<sup>1</sup>, e dalle altre risorse di flessibilità aggiuntive a disposizione per l'offerta sul mercato *locational*, tra cui la flessibilità a Passo Gries<sup>2</sup> e ai terminali;

- il passaggio dall'attuale piattaforma PB-Gas (sessione G-1 e G+1) all'M-Gas (che verrebbe utilizzata anche ai fini del bilanciamento del sistema) e le nuove caratteristiche di tale piattaforma;
- una maggiore trasparenza circa la disponibilità e le modalità di utilizzo del *line-pack* da parte del trasportatore;
- disponibilità per gli operatori di informazioni non direttamente dipendenti da Snam Rete Gas, ma dai distributori (punti sottesi alle reti di distribuzione).

2. RISPETTO DELLA TEMPISTICA: Si condivide la preoccupazione dell'Autorità di garantire che gli utenti siano posti nelle condizioni di essere preparati non solo circa gli aspetti operativi (che richiedono un adeguato periodo di apprendimento e adeguamento soprattutto per gli operatori), ma anche sugli aspetti che riguardano la corretta decisione delle azioni di bilanciamento da intraprendere nel passaggio dal vecchio al nuovo regime. A pochi mesi dalla scadenza per l'implementazione del nuovo sistema, desta molta preoccupazione l'assenza di chiarezza circa gli aspetti sopra citati: la consultazione in essere, pur affrontando in maniera articolata il tema nel suo complesso, non propone misure risolutive, rimandando a successive azioni di AEEGSI o del RdB.

In questo contesto, riteniamo di fondamentale importanza che vengano resi **noti al più presto quali cambiamenti verranno implementati a partire dal mese ottobre** (anche qualora non si optasse per una implementazione *tout court* del nuovo modello di bilanciamento), per evitare che – come ricorda la stessa AEEGSI - un drastico e troppo repentino cambiamento del disegno di mercato possa compromettere la sicurezza del sistema e causare eccessive penalizzazioni per gli operatori. Occorre anche considerare che, in caso di partenza del nuovo sistema al prossimo ottobre, con molta probabilità le regole per l'implementazione del nuovo regime saranno note agli operatori a **campagne commerciali per l'AT 15-16 conclude**. Al fine di evitare impatti negativi sui prezzi all'ingrosso per il prossimo inverno, risulta quindi necessario che l'intero set di regole (normativa e Codici degli

---

<sup>1</sup> La possibilità che lo stoccaggio non si adegui alle nuove tempistiche di rinomina intra-day rischierebbe di impattare il calcolo dello sbilanciamento atteso di sistema e quindi l'intervento del TSO sul mercato.

<sup>2</sup> Gli esiti della sessione *locational* mostrano che ad oggi la modulazione delle importazioni da Passo Gries ha complessivamente fornito molta più flessibilità nel G-1 rispetto a Tarvisio.



operatori infrastrutturali) che determineranno gli step progressivi per giungere all'implementazione del NCB (anche per quanto riguarda aspetti non esplicitamente rappresentati nel Regolamento) sia noto al mercato con sufficiente anticipo (per aspetti più specifici a riguardo si rimanda alla risposta agli spunti Q11-Q12).

#### OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE

*Q1. Ritenete che vi siano ulteriori aspetti in materia di notifiche di scambio che debbano essere presi in considerazione?*

Condividiamo la necessità di un adeguamento delle tempistiche per la registrazione delle transazioni al PSV coerentemente con le nuove finestre di rinomina, previa consultazione con gli operatori. Con riferimento al sistema di prossima implementazione, è importante che la modifica di tali tempistiche venga effettuata non solo con riferimento alle transazioni concluse sulla piattaforma del GME, ma anche per quanto riguarda le transazioni effettuate bilateralmente tra shippers (transazioni *over the counter*), al pari di quanto accade anche in altri mercati europei.

*Q2. Si concorda coi principi sopra esposti circa la natura non prescrittiva delle norme sull'intervento del RdB nel mercato?*

*Q3. Si ritiene necessario prevedere specifici obblighi in capo al RdB circa la definizione e pubblicazione delle modalità adottate per la decisione di intraprendere azioni di bilanciamento? Oppure ritenete che sia sufficiente definire un sistema di incentivi che implicitamente stimoli il RdB a rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci per l'efficienza del bilanciamento stesso?*

In generale, riteniamo necessaria una **maggior trasparenza sulle modalità di intervento del RdB sul mercato**, almeno con riferimento ai principi generali che guidano tale decisione, sia in termini di prezzo che di volume da approvvigionare/vendere di volta in volta per il sistema.

Condividiamo, in linea di principio, quanto affermato dal Regolatore circa la non necessità di definire degli obblighi puntuali e delle regole prescrittive che dettino l'intervento del TSO sul mercato; riteniamo però che tale impostazione trovi la sua piena logica in un sistema caratterizzato dall'implementazione di tutti gli aspetti del Regolamento. Andrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che nel sistema attuale le modalità di intervento di Snam Rete Gas sul mercato sono molto diverse rispetto al modello a regime e che non sono previsti meccanismi di incentivazione per il TSO. Di



conseguenza, riteniamo opportuno che si valuti, almeno in un periodo iniziale di funzionamento del nuovo sistema, l'identificazione di vincoli più stringenti per l'intervento del RdB, per poi progressivamente rilasciarli parallelamente alla valutazione dell'efficienza ed efficacia del sistema di incentivi delineato. Tale approccio sarebbe funzionale per prevedere l'introduzione di eventuali meccanismi correttivi nel caso emergessero delle criticità in corso d'opera. A tal fine, si potrebbero anche identificare delle finestre temporali, in coerenza con le tempistiche sia per la rinomina in stoccaggio<sup>3</sup> che per la messa a disposizione delle informazioni sui prelievi del mercato servito da ciascun utente, in cui il TSO possa intervenire sul mercato con offerte per prodotti *title*, al fine di orientare in modo corretto le azioni di bilanciamento degli operatori e stimolare la liquidità.

Intendiamo inoltre richiamare l'articolo 9 comma 4 del Regolamento, in cui si prevede la pubblicazione da parte del TSO delle informazioni relative ai costi, alla frequenza e alla quantità delle azioni di bilanciamento intraprese, che riguardano sia l'intervento sul mercato sia l'utilizzo dei servizi di bilanciamento. Riteniamo opportuno che, almeno in una prima fase, si preveda la pubblicazione di tali informazioni con una frequenza maggiore rispetto all'anno, al fine di garantire più trasparenza sull'operato del RdB.

Per quanto riguarda, più in generale, l'applicazione delle finalità e degli obiettivi previsti dal Regolamento e che il RdB deve conseguire, riteniamo importante che nel provvedimento finale di AEEGSI – e nel relativo aggiornamento del Codice di Rete di Snam Rete Gas - sia fatta **chiarezza circa l'ordine di merito delle azioni di bilanciamento che il TSO dovrà adottare**, affinché si garantisca l'aderenza con l'articolato del Regolamento UE 312/2014 e con l'analisi correttamente effettuata dall'Autorità nel Capo III del DCO, relativo al bilanciamento operativo.

*Q4. Si condivide l'opportunità di rimuovere il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema ai fini del bilanciamento giornaliero?*

*Q5. Si condivide l'opportunità di rimandare a successiva valutazione le modalità di gestione oraria del bilanciamento e l'introduzione di prodotti temporal, obblighi infragiornalieri nonché la rimozione o riduzione dell'accesso da parte del RdB al servizio di stoccaggio per la modulazione oraria?*

---

<sup>3</sup> Le finestre di intervento di Snam dovrebbero a nostro parere collocarsi nel periodo intercorrente tra una rinomina in stoccaggio e quella successiva, considerando anche l'eventuale *lead time* tra rinomina in stoccaggio e decorrenza della variazione del flusso (entrambi gli aspetti sono ad oggi non noti).



Sì, alla luce delle modalità di gestione e delle responsabilità del bilanciamento delineate dal Regolamento, condividiamo la proposta dell'Autorità di rimuovere il servizio di stoccaggio (punta giornaliera) per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema a partire dal prossimo aprile, al fine di liberare flessibilità per gli operatori. Vale comunque la pena ricordare che, qualora il sistema partisse da ottobre 2015, gli operatori non potrebbero avere accesso ad un'importante quota della flessibilità del sistema stoccaggio.

Condividiamo inoltre l'opportunità di rimandare a successiva consultazione la valutazione delle modalità di gestione oraria del bilanciamento, con particolare riferimento all'accesso e all'utilizzo da parte di Snam Rete Gas della punta di stoccaggio per la modulazione oraria.

Ad ogni modo, preme rimarcare la nostra contrarietà relativa all'introduzione di obblighi infragiornalieri in capo a determinate categorie di utenti o punti di prelievo, che rischierebbe di rivelarsi discriminatoria oltretutto potenzialmente onerosa per il nostro sistema. In particolare, qualora tali obblighi venissero posti in capo agli impianti termoelettrici, non si comprende come il parallelo bilanciamento del sistema elettrico possa essere garantito senza introdurre oneri aggiuntivi in capo ai generatori, che nel complesso potrebbero essere assai rilevanti in un Paese con un alto tasso di generazione elettrica a gas come l'Italia.

*Q6. Si condivide l'impostazione normativa illustrata riguardo all'introduzione delle rinomine?*

*Q7. Ritenete che vi siano controindicazioni e inefficienze nel prevedere che in una prima fase di avvio le rinomine infragiornaliere presso lo stoccaggio siano effettuate con frequenza superiore all'ora? Ed eventualmente qual è il numero minimo di cicli di rinomina infragiornalieri che ritenete necessari e in che orari?*

Sì, condividiamo l'impostazione normativa illustrata, con la sola eccezione di quanto affermato dall'Autorità in merito ai punti di riconsegna e alle penali di *scheduling*. Per quanto riguarda in particolare i punti di riconsegna interconnessi con impianti termoelettrici riteniamo che:

- nella misura in cui il mercato è in grado di dare un corretto segnale di prezzo, l'esposizione degli operatori al prezzo di sbilanciamento, in caso di variazione dei prelievi delle centrali, costituisce già un incentivo ad una corretta programmazione;



- quanto sopra dipende essenzialmente dalla disponibilità per gli operatori delle informazioni sulle misure durante il giorno gas;
- la mancata disponibilità dei dati di misura è legata alle criticità dell'attuale sistema di misurazione (proprietà degli impianti etc).

Così come ricordato nel DCO, il Regolamento EU prevede che sia l'Autorità – sentito il TSO - a individuare gli altri punti della rete ove necessaria la nomina/rinomina. Tuttavia, a nostro parere andrebbe chiarito quanto prima se l'Autorità intenda prevedere un obbligo esplicito in capo alle imprese di stoccaggio e di rigassificazione per l'adeguamento degli attuali cicli di nomina/rinomina (anche con intervalli ridotti rispetto agli entry via gasdotto): sarebbe importante che il Regolatore si esprimesse in tal senso, in quanto stoccaggio e rigassificazione rappresentano per gli operatori degli importanti strumenti di flessibilità ai fini del bilanciamento infragiornaliero.

- Circa lo **stoccaggio**, è necessario che vengano forniti quanto prima chiarimenti sulle modalità con le quali verranno adeguate le rinomine in stoccaggio, con riferimento sia alle finestre di rinomina sia ad eventuali vincoli alla rinomina (dipendenti da restrizioni di carattere tecnico). Non vediamo particolari controindicazioni nel definire delle finestre di rinomina infragiornaliera presso lo stoccaggio con frequenza superiore all'ora, purché siano collocate in coerenza sia con le tempistiche per l'invio da parte di Snam Rete Gas dei dati sul mercato servito dagli utenti (ore 13.00 del G-1, ore 14:00 e 18:00 del G) sia con le finestre temporali proposte per l'intervento del RdB. Inoltre, considerando il ruolo dello stoccaggio come risorsa di flessibilità, riteniamo opportuno che l'ultima finestra di rinomina dello stoccaggio venga determinata almeno alle ore 22:00, in quanto permetterebbe di utilizzare l'informazione sugli esiti del mercato elettrico (MSD), e quindi sulla produzione termoelettrica, ai fini del bilanciamento gas.
- Circa la **rigassificazione** e in particolare il terminale di Rovigo, tale evoluzione richiederebbe a nostro avviso una revisione della struttura dei relativi corrispettivi, prevedendo l'eliminazione del corrispettivo per l'attivazione dei servizi (CAS): il pagamento di un corrispettivo fisso giornaliero non risulterebbe coerente con l'obiettivo del Regolamento di promuovere la competizione, nel corso del giorno gas, di tutte le risorse flessibili disponibili.
- Infine, con riferimento ai **punti di entrata via gasdotto**, a quanto compreso, l'introduzione di cicli di rinomina orari non prevedrà il contestuale superamento della **criticità legata al passaggio dall'ora solare all'ora legale**. Come segnalato dalla scrivente in diverse occasioni, accade infatti che Snam Rete Gas, con specifico riferimento ai punti di Passo Gries e Tarvisio, adotti un sistema di



nomine basato sull'ora solare, nonostante le imprese di trasporto interconnesse effettuino il passaggio all'ora legale (come peraltro effettuato anche dagli altri trasportatori operanti in Europa). Il mancato passaggio non sarebbe in linea né con la definizione di giorno-gas di cui al codice CAM<sup>4</sup> (Regolamento UE n. 984/2013) né con quanto previsto dal NCB in merito alle scadenze per i processi di nomina (che prevedono il passaggio all'ora legale<sup>5</sup>). Tale disallineamento, unitamente alla presenza delle penali di scostamento, genera una moltiplicazione dei costi sostenuti dagli shippers ingiustificata ed una disottimizzazione della capacità prenotata ai punti di entry del sistema Italia.

*Q8. Condividete le considerazioni sopra effettuate in materi di formazione dei prezzi di sbilanciamento? In particolare condividete l'applicazione di prezzi duali in situazione di "emergenza" pari al prezzo definiti amministrativamente solo all'utente sbilanciato nello stesso verso del sistema?*

Si condivide, in linea teorica, l'introduzione del meccanismo di formazione del prezzo duale<sup>6</sup>, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, e prezzi di sbilanciamento penalizzati al fine di incentivare gli operatori a mantenere bilanciate le proprie posizioni durante il giorno gas e quindi stimolare l'incremento della liquidità sul mercato intra-day.

Tuttavia, come espresso dall'Autorità medesima all'interno del DCO, **il valore dello *small adjustment* dovrebbe essere commisurato all'effettiva possibilità per gli utenti di prevedere gli sbilanciamenti e a porvi rimedio**. La valorizzazione degli oneri di sbilanciamento dovrebbe pertanto essere tale da evitare una ingiustificata penalizzazione degli shippers a causa della mancata o incompleta disponibilità delle informazioni sulla propria posizione di sbilancio o sulla scarsa affidabilità delle informazioni circa lo sbilancio di sistema<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> L'articolo 3 punto 7 del Regolamento UE n. 984/2013 definisce giorno-gas "il periodo che va dalle 5:00 alle 5:00 UTC del giorno seguente (ora solare) e dalle 4:00 alle 4:00 UTC del giorno seguente (ora legale)".

<sup>5</sup> L'articolo 14 del Regolamento UE n. 312/2014 prevede che la scadenza per le nomine siano le ore 13:00 UTC (ora solare) o le ore 12:00 UTC (ora legale) del giorno gas G-1.

<sup>6</sup> Il meccanismo è da intendersi come l'applicazione del prezzo marginale di vendita se l'utente è sbilanciato "lungo", del prezzo marginale di acquisto se l'utente è sbilanciato "corto".

<sup>7</sup> Si consideri, a supporto di quanto affermato, il punto 6 del considerando del Regolamento in cui viene riportato che "I flussi di informazioni definiti nell'ambito del presente Regolamento mirano pertanto a sostenere il sistema di bilanciamento giornaliero e a costituire un insieme di informazioni allo scopo di aiutare l'utente della rete a gestire i propri rischi e le proprie opportunità in modo efficiente in termini di costi".





Concentrando l'attenzione sul contesto italiano, emerge la necessità di valutare i meccanismi di formazione dei prezzi di sbilanciamento e le penalizzazioni/incentivi per gli utenti, con riferimento quindi non solo allo *small adjustment* ma anche ai prezzi di offerta del RdB, considerando che il sistema in vigore è caratterizzato dalla presenza di:

- un mercato all'ingrosso regolamentato non liquido
- un bilanciamento essenzialmente ex-post
- un intervento “non residuale” del RdB sulle piattaforme di bilanciamento per quantitativi spesso elevati e prezzi di offerta amministrati
- l'assenza di meccanismi di incentivazione e per il trasportatore e per i distributori
- uno *small adjustment* con valore molto ridotto
- la scarsa disponibilità dei dati di misura sul mercato servito dagli operatori
- una scarsa affidabilità dei dati di sistema.

Il contesto di mercato descritto, nonché le attuali tempistiche che si collocano a campagne commerciali avviate e approvvigionamenti già definiti per il prossimo AT rispetto all'avvio attualmente previsto del nuovo sistema, rendono a nostro parere necessario valutare un **percorso progressivo e graduale di definizione degli oneri di sbilancio** applicabili agli operatori che vada di pari passo con lo sviluppo del nuovo sistema e l'allineamento degli aspetti sopra descritti col modello di bilanciamento europeo, in modo tale da introdurre adeguate misure correttive qualora necessario. Con particolare riferimento ai casi in cui l'onere di sbilanciamento viene determinato dall'intervento del TSO sul mercato, riteniamo opportuno che la normativa preveda, almeno in una fase iniziale, delle limitazioni al progressivo incremento dei quantitativi e all'incremento (in caso di sistema corto)/decremento (in caso di sistema lungo) dei prezzi offerti dal RdB.

Con particolare riferimento al sistema di incentivi, riteniamo che tale “approccio graduale” dovrebbe essere applicato fintantoché non solo il trasportatore ma anche i distributori non raggiungano adeguati livelli di performance (misurati attraverso opportuni indicatori, individuati nell'ambito dei meccanismi di incentivo), in termini sia di tempestività che di qualità delle informazioni messe a disposizione ai fini del bilanciamento.

Il metodo identificato sarebbe peraltro in linea con i requisiti dell'articolo 22.6 del NCB, in cui si specifica che lo *small adjustment*, pur dovendo incentivare gli utenti a bilanciare immissioni e prelievi “*non dovrebbe causare un'eccessiva esposizione finanziaria degli utenti a oneri di sbilancio*”.



In prospettiva, si potrebbe anche approfondire l'opportunità di introdurre valori dello *small adjustment* meno penalizzanti per gli utenti con uno sbilancio di segno opposto rispetto a quello del sistema.

Con riferimento alle situazioni al di fuori del normale esercizio, ossia nei **casi di emergenza** per eccesso o carenza di gas:

- auspichiamo un adeguamento della procedura di emergenza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MSE), coerentemente col nuovo sistema di mercato, con particolare riferimento alle modalità di attivazione dei vari livelli di crisi, alle misure di mercato adottate e alla determinazione di prezzi di sbilanciamento di tipo amministrato (necessario approccio maggiormente trasparente e graduale);
- andrebbe precisato che i prezzi di sbilanciamento amministrati trovino applicazione solo nei casi di emergenza e di attivazione delle misure non di mercato, di cui alle disposizioni del MSE (in continuità rispetto alle previsioni della delibera ARG/gas 45/11), e non nel caso di utilizzo dello stoccaggio da parte del TSO in misura eccedente le proprie capacità di iniezione/erogazione (come al contrario espresso da Snam Rete Gas nella proposta di aggiornamento del Codice di Rete n. 35);
- condividiamo l'opportunità di affrontare il tema della valorizzazione dei costi delle risorse attivate in caso di emergenza e dei corrispondenti prezzi di sbilanciamento e riteniamo opportuno che in tale ambito sia necessario prevedere anche una **revisione della disciplina di accesso allo stoccaggio strategico**. A nostro avviso, infatti, si rende necessario disciplinare non solo l'accesso da parte del RdB in caso di default dell'intero sistema, ma anche da parte del singolo shipper interessato da situazioni di *underdeliveries* significative delle fonti di approvvigionamento dovute ad eventi imprevedibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa primaria in vigore. Peraltro, la disciplina dell'accesso allo stoccaggio strategico pare in ogni caso meritevole di una revisione complessiva che tenga conto delle evoluzioni regolatorie susseguitesì finora;
- condividiamo la proposta di applicare in emergenza prezzi determinati amministrativamente solo all'utente sbilanciato nello stesso verso del sistema, in quanto introdurrebbe un corretto incentivo per gli operatori con uno sbilancio di segno contrario rispetto a quello del sistema a rendere disponibili risorse durante il giorno gas, con la sola eccezione dei casi in cui vengano attivate le misure previste dal Piano di Emergenza, come la massimizzazione delle



importazioni.

*Q9. Si concorda con la necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di erogazione ed iniezione in stoccaggio?*

In generale, riteniamo necessario che **venga messa a disposizione quanta più flessibilità possibile agli operatori**, in termini di capacità di punta di stoccaggio, in quanto rappresenta la fonte potenzialmente più flessibile per il bilanciamento intra-day.

Con particolare riferimento alla gestione degli sbilanci durante il periodo invernale, sarebbe necessario che resa disponibile per gli operatori la flessibilità che ad oggi transita attraverso la PB-Gas, onde evitare che la presenza di limiti alla punta commerciale degli operatori (di cui alle disposizioni del MSE) andasse a determinare dei prezzi di sbilanciamento che non riflettono effettive situazioni di criticità del sistema (nei mesi di novembre e dicembre, in particolar modo). Questo potrebbe essere perseguito attraverso la messa a disposizione, in prima battuta, di alcune delle **flessibilità ad oggi disponibili per l'offerta sul G-1**:

- la punta di stoccaggio giornaliera per il bilanciamento operativo della rete che il TSO prevede di non utilizzare (nel caso non venisse tolta dalla disponibilità del trasportatore);
- la punta di erogazione “extra” disponibile a sistema (con opportuni vincoli di reintegro nel caso si rendesse necessario preservare le disponibilità di punta per i mesi successivi). Tale punta di erogazione aggiuntiva dovrebbe in ogni caso essere ulteriore rispetto alla punta messa a disposizione da Stogit agli utenti attraverso l'applicazione delle previsioni di cui alla delibera 353/2013/R/GAS<sup>8</sup>. A tale proposito, riteniamo opportuno che, in coerenza con quanto già previsto dalla delibera 422/2014/R/GAS, venga definito un periodo di reintegro superiore a due giorni e maggiormente flessibile. Si potrebbe, ad esempio, prevedere un reintegro del gas in giacenza durante i giorni festivi, per non causare tensioni sul bilanciamento del sistema durante i giorni di reintegro.

Con riferimento alla necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di stoccaggio, come indicato dall'Autorità nel DCO, si ritiene di fondamentale importanza evitare che l'introduzione del nuovo regime di bilanciamento si traduca in un regresso per l'efficienza e la liquidità del mercato. Allo stesso tempo,

---

<sup>8</sup> A tale proposito, attendiamo quanto prima la pubblicazione da parte di Stogit dei criteri di calcolo della punta aggiuntiva di cui alla delibera 353/2013 che prevedano un ricalcolo su base giornaliera e non settimanale (come avviene ad oggi).



nuovi meccanismi di *use it or lose it* (UIOLI) sulla punta di stoccaggio non dovrebbero andare a limitare le flessibilità in capo agli operatori, che risulteranno fondamentali nel nuovo assetto di mercato. Pertanto, al fine di preservare la liquidità connessa con un utilizzo dello stoccaggio non soggetto a congestioni contrattuali, si sottolinea la **necessità di studiare con estrema cautela le misure di Congestion Management**. Meccanismi di UIOLI sulla punta di stoccaggio (sia che si tratti di asta implicita che esplicita) potrebbero incentivare gli operatori a nominare nel G-1 tutta la propria punta disponibile in modo da eludere la regola. Al fine di evitare tale rischio, potrebbe essere opportuno, coerentemente coi vincoli fisici alla rinomina, applicare allo stoccaggio un meccanismo di UIOLI *day-ahead* basato sull'imposizione di un vincolo alla rinomina infra-giornaliera a seconda del livello di nomina dell'utente nel giorno G-1, similmente a quanto previsto per la capacità di trasporto ai punti di importazione interconnessi con paesi europei, di cui al Regolamento UE n. 715/2009 (*Congestion Management Procedures*). Tale meccanismo potrebbe essere maggiormente efficiente nell'incentivare gli operatori ad una corretta programmazione dello stoccaggio. Riteniamo si possa valutare anche un'applicazione asimmetrica del meccanismo per i soggetti con grandi disponibilità di punta in stoccaggio.

A tale proposito, al pari di quanto previsto per il servizio di trasporto, si ritiene che meccanismi di UIOLI non possano prescindere dall'introduzione di un **mercato secondario** per lo scambio della punta di stoccaggio. Nel trasporto, infatti, l'applicazione dello UIOLI è subordinata alla possibilità per lo shipper di cedere la capacità inutilizzata (a condizioni ragionevoli).

Considerate le molteplici incertezze sul funzionamento dei meccanismi, chiediamo all'Autorità di prevedere, in modo parallelo rispetto alla futura proposta degli stoccatori per l'adeguamento dei cicli di rinomina, una **nuova consultazione ad hoc** volta ad illustrare maggiormente nel dettaglio il funzionamento delle aste.

*Q10. Ritenete efficienti i meccanismi sopra prospettati? Quale dei due meccanismi ritenete preferibile (asta esplicita o implicita)?*

Per quanto riguarda le tipologie di meccanismo proposte all'interno del documento, occorre innanzitutto sottolineare che la **mancanza di informazioni importanti** circa i futuri adeguamenti delle rinomine in stoccaggio e l'effettiva disponibilità di punta di erogazione rispetto alle capacità contrattuali degli operatori, rende difficile valutare correttamente eventuali proposte finalizzate a rendere maggiormente efficiente l'utilizzo della punta di stoccaggio.



Sulla base delle informazioni disponibili e dalla nostra comprensione sul funzionamento dei meccanismi proposti, riteniamo che il **meccanismo di asta esplicita sia più semplice rispetto al meccanismo di asta implicita**, in relazione al quale troviamo difficile cogliere non solo a fondo il funzionamento (mancano diversi dettagli all'interno della proposta), ma anche i possibili aspetti di maggiore efficienza rispetto ad un sistema esplicito.

Inoltre, indipendentemente dalla tipologia di meccanismo, sarebbe opportuno prevedere la restituzione al detentore originale della punta di stoccaggio del valore della congestione eventualmente emerso in esito alle aste.

Con particolare riferimento alla seconda alternativa proposta da AEEGSI (*cosiddetto sistema di aste implicite*), andrebbero meglio chiariti i seguenti aspetti:

- l'eventuale partecipazione del RdB al mercato;
- la frequenza e le modalità di attivazione delle sessioni ad asta;
- se il conferimento implicito della punta sarebbe di natura continua o interrompibile, come avviene sul trasporto;
- le modalità di inclusione del prezzo d'asta nella determinazione del prezzo di sbilanciamento;
- le modalità di restituzione del prezzo d'asta agli operatori con capacità inutilizzata;
- l'identificazione di vincoli sia in acquisto che in vendita sulla zona stoccaggio;
- la possibilità di abbinare offerte in acquisto e vendita sulla medesima zona stoccaggio<sup>9</sup>.

Inoltre, riteniamo che l'introduzione di aste esplicite sia più coerente con l'esistenza di una priorità di ricorso a prodotti *title* ai fini del bilanciamento e con lo sviluppo della liquidità sull'M-Gas. L'introduzione del meccanismo ad asta implicita rischia a nostro parere di togliere liquidità alla sessione relativa allo scambio di soli prodotti *title*, soprattutto nel caso in cui venisse prevista anche la partecipazione di Snam Rete Gas. In aggiunta, a differenza dell'asta esplicita, il meccanismo implicito sembra essere funzionale al solo ribilanciamento del sistema e non alla correzione delle posizioni sbilanciate degli operatori<sup>10</sup>. Per quanto riguarda i dettagli di funzionamento delle aste esplicite, riteniamo opportuno che:

---

<sup>9</sup> In questo caso riteniamo che il vincolo non dovrebbe trovare applicazione, in quanto nei fatti si tratta di semplici scambi in giacenza tra gli operatori che corrispondono ad un'effettiva movimentazione di gas da/in stoccaggio.

<sup>10</sup> Ad esempio, un operatore corto con una punta di erogazione insufficiente per ribilanciare la propria posizione potrebbe acquistare capacità a tale scopo solo attraverso un meccanismo d'asta esplicito.



- non venga prevista una rinomina automatica in stoccaggio a valle della chiusura di ciascuna asta. Riteniamo che su tale mercato l'utente acquisti una duplice opzione di poter utilizzare la punta per ribilanciare la propria posizione oppure ai fini dell'offerta sull'M-Gas per il bilanciamento del sistema. In questo secondo caso, la rinomina in stoccaggio verrebbe effettuata qualora si verificasse la chiusura della transazione sull'M-Gas. L'introduzione di una rinomina automatica non faciliterebbe quindi, a nostro parere, l'offerta di tali flessibilità sull'M-Gas;
- venga prevista anche la messa in offerta di capacità in contro-flusso: considerando i possibili limiti tecnici alla rinomina infra-giornaliera potrebbe essere opportuno che venga messa a disposizione degli operatori la flessibilità sia a salire che a scendere;
- si preveda la definizione di un prezzo di riserva nullo per la sola capacità non utilizzabile degli operatori, inclusa la punta di cui alla delibera 353/2013/R/GAS. Per la punta di erogazione "extra" (con vincolo di reintegro successivo) potrebbe essere definito un prezzo di riserva che aumenti al diminuire della distanza tra la capacità messa a disposizione ed il limite tecnico di sistema. In pratica, man mano che le capacità disponibili si avvicinano al limite tecnico, il prezzo dovrebbe riflettere il rischio di criticità per il sistema. Tale segnale di prezzo si rifletterebbe anche sul mercato M-Gas, in caso di offerta su tale mercato della flessibilità aggiuntiva acquistata.

*Q11. Quanto ritenete debba essere esteso il periodo di disponibilità delle informazioni e degli strumenti richiesti dal nuovo regime di bilanciamento prima dell'avvio dello stesso?*

*Q12. Quali informazioni e strumenti si ritengono indispensabili per il periodo di prova prima dell'avvio? E quali al momento dell'avvio del sistema?*

In generale, riteniamo sia necessario che:

- venga fatta quanto prima chiarezza sul modello di bilanciamento che sarà operativo durante il prossimo inverno, anche (e soprattutto) nel caso di posticipo della data di avvio del nuovo sistema di bilanciamento;
- gli utenti siano posti nelle condizioni di essere preparati non solo circa gli aspetti operativi, ma anche su aspetti che riguardano la decisione di intervento da parte di Snam Rete Gas al fine di intraprendere azioni di bilanciamento quanto più

---

Incrementare l'erogazione attraverso il meccanismo implicito, infatti, non gli consentirebbe di modificare l'equazione di bilancio, in quanto la nomina in stoccaggio sarebbe controbilanciata da una vendita al PSV di pari ammontare.



corrette.

Concordiamo con quanto evidenziato dall'Autorità in merito alla necessità che, affinché il passaggio al nuovo regime di bilanciamento avvenga l'1 ottobre 2015 (anche a seguito di un opportuno periodo di prove in bianco), le proposte di modifica dei Codici debbano pervenire all'Autorità entro l'1 giugno. A tale proposito riteniamo che, **al fine di sfruttare il mese di settembre come periodo di prova, tutte le regole per l'implementazione del nuovo sistema** (incluse le modifiche ai Codici di Stoccaggio e al Regolamento del mercato M-Gas) **debbano essere definite, previa consultazione con gli operatori, entro luglio**. Inoltre sarebbe opportuno evitare di collocare la data di partenza ad inverno avviato e soprattutto di modificare tale data in corsa (come avvenuto nel 2011 per l'avvio del sistema di bilanciamento di merito economico semplificato di cui alla delibera ARG/gas 45/11).

Inoltre, le **informazioni e gli strumenti che riteniamo indispensabili prima dell'avvio** del nuovo sistema riguardano la disponibilità di:

- le informazioni orarie sullo stato del sistema;
- i criteri rilevanti utilizzati dal TSO ai fini della decisione di intervento per bilanciare la rete;
- le informazioni relative al mercato servito dal singolo shipper (con formato processabile e fruibile da parte dello shipper medesimo);
- la flessibilità intra-day al terminale di Rovigo.

Tuttavia, come sottolineato dall'Autorità, nel caso in cui il nuovo sistema non partisse dal prossimo 1° ottobre emerge la criticità legata all'incompatibilità tra il G-1 e l'introduzione di rinomine intra-day agli entry via gasdotto. Nell'evidenziare la rischiosità associata all'eliminazione del G-1 durante il periodo invernale, riteniamo opportuno che l'Autorità valuti la possibilità di avvicinare le attuali modalità di intervento del RdB ai principi enunciati del Regolamento, al fine di attenuare la discontinuità tra il modello corrente e quello a tendere. Sarebbe infatti opportuno, a nostro avviso, prevedere un periodo di apprendimento anche per Snam Rete Gas delle nuove logiche di intervento sul mercato, che determinano il passaggio da un'offerta del TSO unica e a prezzo determinato amministrativamente ad azioni progressive valorizzate a prezzi "più di mercato".

#### **ULTERIORI OSSERVAZIONI**

- **Piattaforma di scambio:** è necessario per gli operatori un adeguato periodo di prove in bianco per familiarizzare con le funzionalità che verranno implementate



al mercato con sufficiente anticipo rispetto alla data di avvio del nuovo sistema, anche in considerazione dei differenti livelli di liquidità ad oggi associati alla piattaforma per il bilanciamento (PB-Gas) e al mercato regolamentato del gas (M-Gas), al fine di evitare il presentarsi gli effetti negativi. A tale proposito, considerando l'attuale scarsa partecipazione degli operatori sul mercato M-Gas, suggeriamo di effettuare quanto prima un primo periodo di test per poter prendere dimestichezza con la piattaforma attuale, per permettere di poter meglio riscontrare quali sono le criticità nell'utilizzo e porvi rimedio prima della partenza del nuovo regime.

Inoltre, andrebbe a nostro parere valutata l'opportunità di modificare i corrispettivi per l'utilizzo dell'M-Gas (ad oggi pari a 0,0125 €/MWh), al fine di incentivare gli operatori all'utilizzo della piattaforma, prendendo come *benchmark* i corrispettivi per la partecipazione alle altre piattaforme di scambio esistenti.

- **Informazioni relative alla posizione di sbilancio dell'utente:** riteniamo opportuno sottolineare che tali informazioni rappresentano per l'utente un flusso completamente nuovo da gestire ed in relazione al quale occorre prendere confidenza, anche per poter valutare la possibilità di fruirne ai fini della programmazione e del bilanciamento (in coerenza con quanto previsto dal NCB). Le criticità principali riguardano per la gran parte le informazioni sul mercato servito su rete di distribuzione e quindi i punti della rete di trasporto interconnessi con la distribuzione (*City Gates*). Ci terremmo a precisare che le informazioni riferite a tali punti, siano essi teletti che non, sono a nostro parere comunque da considerarsi delle stime, in quanto la ripartizione del volume transitato in cabina viene effettuata tramite le informazioni raccolte dalle imprese di distribuzione che, in ultima analisi, rappresentano dei dati stimati. Come sottolineato in risposta alla Proposta di Aggiornamento del Codice di Rete Snam Rete Gas n.33, riteniamo che le modalità di calcolo della quota parte dei prelievi di competenza del singolo shipper ai *City Gates* dovrebbero basarsi su criteri coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione dei bilanci di trasporto, con lo scopo di minimizzare le differenze tra dato previsto e dato allocato. A tal fine, sarebbe utile che il TSO dettagliasse ulteriormente (anche attraverso la pubblicazione di esempi) come verranno gestiti i casi di filiere indirette (ovvero più Utenti del Bilanciamento per un unico Utente della Distribuzione), con specifico riferimento ai casi con regola di allocazione di tipo *rank* (o regola complessa) e alla messa a disposizione di ciascuno shipper del totale misurato in cabina. In relazione ai medesimi punti, al fine di permettere una stima quanto più





accurata del dato di prelievo di competenza del singolo shipper, sarebbe opportuno a nostro parere valutare l'eliminazione di quei meccanismi che potrebbero diminuirne l'affidabilità. Ci riferiamo in particolare alle regole di allocazione di tipo *rank*<sup>11</sup> (e quindi al mantenimento della sola regola di tipo percentuale) e alla finestra temporale (di 4 giorni lavorativi) ad oggi messa a disposizione degli operatori (distributori/Utenti del Bilanciamento/Utenti della Distribuzione) ad inizio mese per poter andare a completare le filiere commerciali relative al medesimo mese.

- **Informazioni di sistema:** Per quanto riguarda in particolare le utenze termoelettriche, ad oggi viene previsto, al punto 8 lettera a) della Delibera 538/2012/R/gas, che Terna trasmetta al RdB i dati idonei a determinare i prelievi di gas naturale attesi ciascun giorno per il giorno successivo presso gli impianti termoelettrici determinati in esito alla conclusione dei mercati elettrici (MGP e servizi di dispacciamento): si ritiene opportuno prevedere, con l'avvio del nuovo regime di bilanciamento, un flusso costante di aggiornamento degli esiti del mercato elettrico tra Terna e Snam Rete Gas. Tali informazioni potrebbero poi essere rese disponibili dal TSO a livello di singolo utente e per punti di riconsegna dal medesimo serviti, al fine di permettere agli operatori di meglio identificare le fonti di sbilancio all'interno del proprio portafoglio.
- **Neutralità e corrispettivi a copertura degli oneri di sistema:** condividiamo quanto espresso dall'Autorità nel presente DCO per quanto riguarda le modalità di aggiornamento del corrispettivo a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento (CVbl/CRVbl). Come precedente espresso in risposta al DCO 553/2014/R/GAS (*"Riforma delle disposizioni in materia di copertura degli oneri di stoccaggio"*) riteniamo che la valorizzazione di tutti i corrispettivi a copertura degli oneri di sistema dovrebbe essere resa nota agli operatori con adeguato anticipo, al fine di sterilizzare possibili effetti negativi sui costi sostenuti dagli impianti di produzione termoelettrica ed, in particolare, sulle vendite di energia elettrica effettuate a termine. A tal fine, intendiamo proporre la definizione di un valore massimo per ciascun corrispettivo con un anticipo di almeno dodici mesi, da aggiornarsi in modo *rolling* a seconda delle necessità di gettito.
- **Sessioni di aggiustamento:** si ritiene opportuno che, con l'avvio del nuovo sistema di bilanciamento, la valorizzazione delle partite economiche di aggiustamento (di cui alla delibera 229/2012/R/GAS) venga posta pari al prezzo

---

<sup>11</sup> A quanto compreso, infatti, Snam Rete Gas al momento non è in grado di gestire i casi che prevedono l'applicazione di una regola *rank* ai fini della predisposizione dei bilanci provvisori, ma solo con riferimento ai bilanci definitivi.



medio ponderato dello specifico giorno-gas e non al prezzo di sbilanciamento come da definizione del Regolamento. Non si ritiene infatti corretto penalizzare gli shippers su dei dati relativi ai prelievi effettuati dal proprio mercato che non potevano essere noti/stimabili ex-ante e su cui pertanto non è possibile effettuare una corretta programmazione ai fini del bilanciamento.

- **Tariffa di trasporto:** riteniamo opportuno che venga previsto un adeguamento delle tariffe di trasporto e dei corrispettivi a copertura degli oneri di sistema coerentemente con l'implementazione da parte di Snam Rete Gas del passaggio all'unità energetica KWh a partire dagli Standard metri cubi per i processi di conferimento, programmazione ed allocazione.